



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto concernente la determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Massa e Carrara”, indetta con nota del 2 luglio 2018 con protocollo n. 13362/STA, relativa alla chiusura di procedimento ai sensi dell’articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l’area di pertinenza della Bruno Lucchetti srl, lotto n. 13 del P.L.C. “A” area ex Resine, ubicata nel Comune di Massa in via Martiri di Cefalonia, individuata al Catasto del Comune di Massa al Foglio n. 109, mappale n. 129, in relazione alla matrice “suolo e sottosuolo”.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge del 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua l’intervento relativo al sito di “Massa e Carrara” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 21 dicembre 1999 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di “Massa e Carrara”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 ottobre 2013, n. 312 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di “Massa e Carrara”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la “Relazione finale del Piano di Caratterizzazione ambientale di un’area privata della Società Bruno Lucchetti s.r.l., ubicata nell’area ex Resine in Comune di Massa”, trasmessa dallo Studio di Geologia Ferrari - De Nobili, per conto della Bruno Lucchetti srl, con nota del 31 maggio 2016, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 10248/STA del 1° giugno 2016, nella quale si evidenzia assenza di superamenti delle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nei terreni (incluso il *top soil*);

Vista la relazione dell’ARPA Toscana trasmessa con nota del 12 luglio 2017 con protocollo n. 45941, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 13154/STA del 12 luglio 2016, dalla quale, pur emergendo un sostanziale allineamento dei dati dell’Agenzia con i dati dell’Azienda su tutti i campioni di terreno (incluso il *top soil*), nonché il rispetto delle CSC previste dalla normativa vigente, si riscontra una differenza per il parametro DDT e metaboliti, relativo al campione SA5 PZ (1-2 m), rinvenuto dall’ARPA Toscana in concentrazione superiore alla relativa CSC e non confrontabile con il valore espresso dall’Azienda. Tale differenza impone la necessità di ristabilire, preliminarmente alla definizione del quadro di contaminazione della matrice terreno nel punto SA5 PZ (1-2 m), una condizione di allineamento dei dati analitici restituiti dai laboratori di parte e di controllo;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 luglio 2016 con protocollo n. 13269/STA, con la quale, sulla base delle valutazioni formulate dall’ARPA Toscana, si chiede alla Bruno Lucchetti srl di procedere alla verifica dei dati analitici secondo le modalità indicate dall’Agenzia medesima ai fini della validazione complessiva delle attività di caratterizzazione ambientale svolte;

Visto il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 20 luglio 2016 che ha richiesto alla Bruno Lucchetti srl, sulla base del parere di validazione dell’ARPA Toscana del 12 luglio 2016, di procedere alla verifica dei dati analitici sui terreni e sulle acque di falda, secondo le modalità indicate dall’Agenzia medesima, ai fini della validazione complessiva delle attività di caratterizzazione ambientale svolte, e di trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e agli Enti competenti, entro i minimi tempi necessari, un elaborato contenente, tra l’altro, i risultati delle ulteriori indagini condotte sui terreni e sulle acque di falda, che dovranno essere valutati dall’ARPA Toscana ai fini della validazione;

Vista la “Relazione di validazione terza aliquota e valutazione proposta per il proseguo dell’iter” trasmessa dall’ARPA Toscana con nota del 22 settembre 2016 con protocollo n. 62049, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 17491/STA del 23 settembre 2016, concernente le verifiche dei dati analitici relativi ai terreni effettuate nell’agosto-settembre 2016, richieste all’Azienda dalla conferenza di servizi istruttoria del 20 luglio 2016, che ha evidenziato come, dalla valutazione del processo analitico, emerge un sostanziale allineamento del dato del laboratorio di controllo con quello dell’Azienda, che ha accertato il superamento della CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il parametro DDT e metaboliti;

Visto il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 26 giugno 2017 che ha richiesto alla Bruno Lucchetti srl di valutare l’intervento di rimozione del contaminante riscontrato nei terreni (DDT e metaboliti in un unico punto di superamento della CSC nell’intervallo di profondità 1-2 m), poiché “a seguito della rimozione e dell’esito positivo del collaudo del fondo scavo da parte di ARPAT, sarebbe infatti possibile concludere il procedimento per la matrice suolo, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06, in sede di conferenza di servizi”;

Vista la nota del 25 luglio 2017 trasmessa dallo Studio di Geologia Ferrari - De Nobili, per conto della Bruno Lucchetti srl, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 15712/STA del 26 luglio 2017, con la quale si comunica per il giorno 27 luglio 2017 l'avvio dei lavori di rimozione del terreno interessato dal superamento per DDT e metaboliti secondo l'allegato Protocollo operativo;

Visto il documento, attualmente in fase istruttoria, "Revisione dell'Analisi di Rischio sito-specifica elaborata per la matrice falda per l'area di proprietà della Società Bruno Lucchetti S.r.l., a seguito delle richieste di modifica/integrazione formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 26/06/2017", trasmesso dallo Studio di Geologia Ferrari - De Nobili, per conto della Bruno Lucchetti srl, con nota del 9 agosto 2017, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 16899/STA del 9 agosto 2017;

Vista la "Relazione finale intervento di rimozione terreno inquinato da DDT, DDD, DDE" trasmessa dallo Studio di Geologia Ferrari - De Nobili, per conto della Bruno Lucchetti srl, con nota del 14 novembre 2017, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 24371/STA del 14 novembre 2017;

Vista la relazione dell'ARPA Toscana trasmessa con nota del 5 dicembre 2017 con protocollo n. 85642, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 26066/STA del 5 dicembre 2017, relativa al collaudo analitico dello scavo eseguito, nella quale, sulla base dei risultati ottenuti sui campioni di terreno prelevati in contraddittorio con l'Azienda in data 17 ottobre 2017, si evidenzia un quadro di sostanziale allineamento analitico tra i dati del laboratorio privato e quelli del laboratorio di controllo e, considerata la persistenza nel superamento della CSC per DDT e metaboliti sulle pareti e sul fondo dello scavo, si ritiene "necessario il proseguimento dell'operazione di rimozione del terreno contaminato";

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 dicembre 2017 con protocollo n. 26415/STA, nella quale, alla luce delle controanalisi dell'ARPA Toscana, si chiede alla Bruno Lucchetti srl di proseguire, in contraddittorio con l'Agenzia medesima, l'intervento di rimozione del terreno contaminato fino al raggiungimento della conformità alla CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visti i certificati analitici relativi ai campioni di terreno prelevati in seguito alla ripresa dei lavori di rimozione dei terreni inquinati da DDT, DDD, DDE trasmessi dallo Studio di Geologia Ferrari - De Nobili, per conto della Bruno Lucchetti srl, con nota del 10 aprile 2018, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 7403/STA dell'11 aprile 2018;

Vista la relazione di validazione del collaudo analitico della prosecuzione dello scavo risultante dalla rimozione di ulteriore terreno contaminato, trasmessa dall'ARPA Toscana con nota del 21 maggio 2018 con protocollo n. 36164, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 10270/STA del 22 maggio 2018, nella quale si evidenzia che "dal confronto analitico dei dati di ARPAT e quelli della società emerge una condivisa conformità alle CSC previste dalla norma e un rispettivo allineamento dei dati analitici che accertano la positiva conclusione del procedimento di rimozione del terreno contaminato da DDT";

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 luglio 2018 con protocollo n. 13362/STA, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità

asincrona, avente ad oggetto la chiusura di procedimento ai sensi dell'articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'area di pertinenza della Bruno Lucchetti srl, lotto n. 13 del P.L.C. "A" area ex Resine, ubicata nel Comune di Massa in via Martiri di Cefalonia, individuata al Catasto del Comune di Massa al Foglio n. 109, mappale n. 129, in relazione alla matrice "suolo e sottosuolo";

Visto il parere della Regione Toscana trasmesso con nota del 13 luglio 2018 con protocollo n. 360931, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 14312/STA del 13 luglio 2018;

Visto il parere del Comune di Massa trasmesso con nota del 16 luglio 2018 con protocollo n. 45182, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 14493/STA del 16 luglio 2018;

Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con nota del 9 agosto 2018 con protocollo n. 51415, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 16568/STA del 9 agosto 2018;

Tenuto conto che nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 luglio 2018 con protocollo n. 13362/STA di indizione della conferenza è stato indicato il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 luglio 2018 con protocollo n. 13362/STA di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella sopra richiamata nota di indizione della conferenza;

Considerato che l'articolo 14*bis*, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14*quater*, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14*quater* della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È concluso il procedimento ai sensi dell'articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'area di pertinenza della Bruno Lucchetti srl, lotto n. 13 del P.L.C. "A" area ex Resine, ubicata nel Comune di Massa in via Martiri di Cefalonia, individuata al Catasto del Comune di

Massa al Foglio n. 109, mappale n. 129, in relazione alla matrice “suolo e sottosuolo” per conformità, a seguito dell’intervento di rimozione del terreno contaminato eseguito, alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci